

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2014, n. 33

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» in materia di servizi educativi per la prima infanzia) in materia di titoli di studio, requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi e semplificazione.

(GU n.34 del 23-8-2014)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 28 del 25 giugno 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'art. 4-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e' sostituita dalla seguente:

«d) diploma di liceo delle scienze umane, esclusa l'opzione economico-sociale;».

2. La lettera e) del comma 1 dell'art. 13 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 e' abrogata.

Art. 2

Modifiche all'art. 15 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013

1. Il comma 3 dell'art. 15 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 e' sostituito dal seguente:

«3. Possono inoltre svolgere le funzioni di coordinamento pedagogico coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

a) entro il 31 agosto 2014 conseguono un diploma di laurea in discipline umanistiche o sociali;

b) entro il 31 agosto 2018 sostengono esami in materie psicologiche e pedagogiche che comportano l'acquisizione di almeno nove crediti formativi universitari;

c) entro il 31 agosto 2018 conseguono un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia.».

Art. 3

Modifiche all'art. 20 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013

1. Il comma 3 dell'art. 20 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 e' sostituito dal seguente:

«3. I comuni possono autorizzare il funzionamento di servizi educativi che dispongono di spazi esterni non contigui alla struttura del servizio, che rispondono alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2.».

Art. 4

Modifiche all'art. 27 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013

1. Al comma 1 dell'art. 27 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 le parole «La dotazione organica e' definita in base al rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti al nido d'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «Il rapporto numerico tra educatori e bambini e' riferito a non meno dell'80 per cento dei bambini complessivamente iscritti al nido d'infanzia ed e'».

Art. 5

Modifiche all'art. 34 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013

1. Al comma 1 dell'art. 34 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 le parole «La dotazione organica e' definita in base al rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti allo spazio gioco» sono sostituite dalle seguenti: «Il rapporto numerico tra educatori e bambini e' riferito a non meno dell'80 per cento dei bambini complessivamente iscritti allo spazio gioco ed e'».

Art. 6

Modifiche all'art. 41 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013

1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 41 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 e' sostituito dal seguente:

«Il rapporto numerico tra educatori e bambini del centro bambini e famiglie e' di non piu' di dieci bambini per educatore ed e' riferito a non meno dell'80 per cento dei bambini complessivamente iscritti.».

Art. 7

Modifiche all'art. 42 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013

1. Il comma 6 dell'art. 42 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 e' abrogato.

Art. 8

Modifiche all'art. 43 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 43 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 e' sostituito dal seguente:

«Per i servizi autorizzati a decorrere dall'anno educativo 2014/2015, agli spazi di cui al presente comma e' assicurata autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione.».

2. Il primo periodo del comma 4 dell'art. 43 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 e' sostituito dal seguente:

«Per la preparazione dei pasti o lo sporzionamento dei pasti forniti dall'esterno e' inoltre disponibile uno spazio inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature

idonee.».

Art. 9

Modifiche all'art. 45 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013

1. Al comma 3 dell'art. 45 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 e' aggiunto il seguente periodo:

«Tale figura possiede i requisiti di cui all'art. 16, comma 1».

Art. 10

Modifiche all'art. 50 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013

1. La lettera e) del comma 2 dell'art. 50 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 e' sostituita dalla seguente:

«e) progetto pedagogico, progetto educativo e carta dei servizi.».

2. Il comma 6 dell'art. 50 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 e' sostituito dal seguente:

«6. Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell'autorizzazione, di cui al comma 2, viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi.».

3. Il comma 8 dell'art. 50 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 e' sostituito dal seguente:

«8. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'autorizzazione stessa, presenta al SUAP competente:

a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesta della permanenza dei requisiti dell'autorizzazione gia' concessa;

b) la domanda di rinnovo per l'autorizzazione, nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all'autorizzazione in corso di validita'.».

Art. 11

Modifiche all'art. 51 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013

1. Il comma 5 dell'art. 51 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 e' sostituito dal seguente:

«5. Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell'accreditamento, di cui al comma 3, viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi.».

2. Il comma 7 dell'art. 51 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 e' sostituito dal seguente:

«7. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'accreditamento stesso, presenta al SUAP competente:

a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del Presidente della Giunta regionale n. 445/2000, che attesta della permanenza dei requisiti dell'accreditamento gia' concesso;

b) la domanda di rinnovo per l'accreditamento nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all'accreditamento in corso di validita'.».

Art. 12

Modifiche all'art. 54 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013

1. Il comma 6 dell'art. 54 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 e' sostituito dal seguente:

«6. Qualora il comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone con effetto immediato la cessazione dell'attivita'.».

Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 20 giugno 2014

ROSSI